REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1830 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 (2) della Commissione definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).
- Al fine di garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, (2) occorre adeguare i valori limite inferiori per l'acido linoleico stabiliti in una nota alla seconda tabella dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. Inoltre, il riferimento al 2015 nel calendario di progressiva riduzione del limite di etil esteri degli acidi grassi per l'olio extra vergine di oliva figurante in tale allegato dovrebbe essere sostituito da un riferimento al 2016.
- Il metodo di rilevazione della presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva di cui all'allegato XX bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 non è più utilizzato. Occorre perciò sopprimere una nota alla prima tabella dell'allegato I di tale regolamento che fa riferimento al suddetto metodo.
- È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671. Regolamento (CEE) n. 2568/91, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GUL 248 del 5.9.1991, pag. 1).

